

CITTA' DI  
VENEZIA



**Direzione Mobilità e Trasporti**  
Settore Mobilità  
Gestione Tecnica Traffico Acqueo

## ORDINANZA N. 833 del 03 novembre 2014

Oggetto: Rinnovo delle disposizioni di divieto di accosto ai pontili riservati ai servizi di trasporto pubblico di linea con unità adibite ad altre categorie di trasporto.

*Responsabile del procedimento:*  
dott. Andrea Piccini.

*Responsabile dell'istruttoria:*  
dott. Andrea Maggio.

### IL DIRIGENTE

- Premesso** che la navigazione nei rii e canali interni della Città di Venezia è normata:
- dal Regolamento per la Circolazione Acquea, approvato dal Consiglio Comunale con delibere n° 216 del 07/10/1196, n° 205 del 28/07/1997, ai sensi dell'art. 517 del Regolamento per l'esecuzione del Codice di Navigazione, successivamente modificato e integrato con deliberazioni n° 145 del 20/12/2010 e n° 64 del 9-10/05/2011;
  - dalle ordinanze dirigenziali n° 310 del 03/07/2006, n° 402 del 14/06/2013 e successive modifiche e integrazioni;
- Visti** in particolare l'art. 2 "Circolazione" comma 14 e 19 del vigente Regolamento per la Circolazione Acquea, che disciplinano la navigazione in prossimità dei pontili del trasporto pubblico di linea, e l'art. 10 del medesimo regolamento, per la parte che prevede l'emissione di specifiche ordinanze attuative per la regolazione di traffico e soste;
- Vista** l'ordinanza n° 9/2002-prot. n° 38/2002, del Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia, riportante varie disposizioni riguardanti vari aspetti della navigazione nei canali lagunari, comprese dotazioni di bordo, movimentazione dei carichi e utilizzo di approdi, specificamente all'art. 17 "Pontili riservati ai servizi di trasporto pubblico di linea";
- Tenuto conto** della segnalazione di uso improprio pontile ACTV Rialto, inviata dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche-Ufficio Salvaguardia con prot. n° 441884 del 23/10/2014, a cui ha fatto seguito conferma della società PMV prot. n° 442761/2014, che acclude le numerose segnalazioni in proposito presentate da Actv;
- Considerato** necessario perciò rinnovare la validità della disposizione del succitato art. 17, al fine di tutelare la sicurezza e la corretta operatività del servizio di trasporto di linea, in quanto di importanza prioritaria tra le categorie di trasporto secondo la gerarchia delle funzioni di cui al Piano per il Riordino del Traffico Acqueo (Delibera del Consiglio Comunale n. 167 del 14/07/1997);
- Visti** l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e l'art. 17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni della Dirigenza;

### ORDINA

Con effetto immediato e validità permanente, fino all'emanazione di successivi atti di modifica, viene istituita la seguente disposizione di approdi ad uso pubblico:

1) è vietato alle imbarcazioni e ai natanti non adibiti al servizio di trasporto pubblico di linea di attraccare e/o sostare ai pontili riservati a detto servizio; alle stesse imbarcazioni e natanti è prescritto l'obbligo di mantenere da pontili medesimi una distanza tale da non ostacolare le operazioni di manovra dei mezzi del trasporto di pubblico di linea.

a) Sono escluse da dette disposizioni:

- le imbarcazioni e i natanti dei servizi tecnici al trasporto pubblico di linea,
- quelle impiegate nei servizi di emergenza, pronto intervento e pronto soccorso, quando circolano per motivi di servizio e con carattere d'urgenza,
- le unità specificamente autorizzate al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, che avranno comunque l'obbligo di accordare la precedenza ai mezzi di linea.

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare l'osservanza della presente Ordinanza.

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.



IL DIRIGENTE  
Arch. Loris Sartori